

L'accordo: in assenza di classi di concorso ad hoc, non contano più i titoli specifici

Nei musicali vale l'esperienza

Precedenza per i contratti a chi ha già avuto la cattedra

DI CARLO FORTE

Licei musicali, chi c'è c'è e chi non c'è non c'è. Questo in sintesi il criterio di reclutamento dei docenti delle discipline musicali previste nei nuovi licei introdotti dal decreto 89/2010. Si tratta di una situazione di emergenza, quella a cui ha cercato di porre rimedio l'ultimo contratto che, in assenza di classi di concorso specifiche, valorizza l'esperienza acquisita sul campo. Di qui la previsione di un'apposita conferma per i docenti di ruolo in esubero già utilizzati in questo tipo di scuole. E poi di un accantonamento di posti per i docenti precari, ai quali sono stati riservati, oltre ai posti già occupati l'anno precedente, anche quelli che sono venuti fuori quest'anno. Sempre che non vi siano docenti di ruolo in esubero da sistemare, in possesso dei titoli specifici richiesti per entrare nei licei musicali. Perché in questo caso avrebbero la precedenza su tutti. Va detto subito, però, che si tratta di un'ipotesi del tutto residuale, perché i titoli necessari per insegnare nei licei sono quelli del nuovo ordinamento. Che sono diversi da quelli del vecchio ordinamento, attualmente posseduti dai docenti di musica delle classi A032 e A031. Mentre i docenti di strumento musicale della classe A077, pur possedendo tali titoli, non possono comunque accedere alle utilizzazioni. Perché l'esubero in questa classe di concorso è praticamente inesistente (fatta eccezione per l'arpa). Tant'è che la classe A077 è una tra le classi di concorso dove ci sono state più immissioni in ruolo.

Quanto alla normativa di dettaglio, essa è contenuta nell'articolo 6-bis dell'ipotesi di contratto collettivo

integrativo nazionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Ipotesi che non è stata ancora tramutata in contratto vero e proprio, perché prima della sottoscrizione definitiva l'accordo necessita del placet degli organi di controllo. E a quanto pare, l'iter è ancora nella fase iniziale (si veda *Italia Oggi* del 3 settembre scorso). Ciò aggiunge ulteriori elementi di incertezza circa la legittimità dei provvedimenti che sono stati adottati e che sono in procinto di essere adottati in questi giorni. Che fanno riferimento a un testo normativo solo ipotetico, come tale ancora sprovvisto di effettività. Resta il fatto che, essendo stato trasmesso dall'amministrazione centrale agli uffici periferici, le disposizioni contenute nell'ipotesi di accordo costituiscono prassi amministrativa.

E quindi, perlomeno, vincolano gli uffici ad assumere comportamenti conformi. Quanto alle novità di quest'anno, l'articolo 6-bis ribadisce che per quanto riguarda gli insegnamenti di «Esecuzione e interpretazione» e «Laboratorio di musica d'insieme» bisogna continuare a fare riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E - tabella licei. Ma quest'anno i servizi prestati sulla base dei progetti previsti dalla L. 440/97 non sono più validi per l'accesso. E quindi chi è entrato l'anno scorso, grazie a questi servizi, quest'anno non può più accedere all'utilizzazione.

Le parti hanno chiarito, infatti, che esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorso A031, ai fini del requisito di accesso è considerato utile solo il servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali

per almeno 180 giorni in un anno scolastico. Fatto salvo quello prestato nei licei musicali propriamente detti. In ogni caso, dopo le conferme e la ricollocazione dei docenti in esubero, gli uffici devono accantonare i posti per i docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto delle classi di concorso A077, A031 e A032. Sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalla nota 4405/2013 e che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali si cui al decreto presidenziale 89/2010. Per l'insegnamento di «Storia della musica» possono essere utilizzati anche i titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

— © Riproduzione riservata —